



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

SECONDA SEZIONE

CASO R. E B. Contro L'ITALIA

(Richiesta n° 10427/02)

SENTENZA

STRASBURGO

21 novembre 2006

Questo sentenza diventerà definitiva secondo le condizioni definite nell'articolo 44§ 2 della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma

Il Caso R. et B. c. Italie,

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo (seconda sezione), è riunita in una Camera composta da :

MM Sig.J.-P.COSTA, *presidente,*

A.B.BAKA,

I.CABRAL

BARRETO,

Sig.ra A. MULARONI, *designata a rappresentare l’Italia,*

E.FURA-SANDSTRÖM,

D.JOČIENĚ,

Sig. D.POPOVIĆ, *Giudice,*

e da M. S. NAISMITH, *cancelliere aggiunto di sezione,*

Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 7 novembre 2006,
Emette la seguente sentenza, adottata in questa data:

PROCEDURA

1. All’origine del caso si trova una richiesta (n° 10427/02) diretta contro la Repubblica italiana e nella quale due ricorrenti di quello Stato, la sig.ra Daniela R. e il sig. Matteo B. (“i due primi ricorrenti”) agenti ugualmente in nome di S.B., loro figlio e sorella, hanno sollecitato la Corte il 21 e 23 gennaio 2002 rispettivamente, in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).

2. I due ricorrenti sono rappresentati dalla Sig.ra D.Paltrinieri, Avvocato a Mirandola (Modena). Il Governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. I.M. Braguglia, e dal suo cogente, M.F.Crisafulli.

3. Il 13 dicembre 2004, la seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Richiamandosi alle disposizioni dell’articolo 29 §3, essa ha deciso che sarebbe stato esaminate contemporaneamente sia l’ammissibilità che la fondatezza del caso.

NEI FATTI

A. Le circostanze specifiche

4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nell’anno 1962, 1979 e 1988. Essi risiedono rispettivamente a Finale Emilia, Massa Finalese, Mirandola

1. L'affidamento di S.B

5. Il **23 ottobre 1998**, M., cugina di S.B., conferma davanti al procuratore della Repubblica presso il T.M. di Bologna ("Tribunale dei Minori"), le dichiarazioni fatte ai Servizi Sociali durante un percorso psicoterapico effettuato dopo la primavera. Ella sostiene di aver subito come d'altronde suo fratello e altri bambini, tra cui anche S.B., degli abusi sessuali in un'abitazione privata e durante dei riti satanici in un cimitero. Vengono indicati come abusatori i suoi genitori ed altri adulti tra questi la sorella della prima ricorrente, suo marito e anche M.B., marito della sig.ra R. e padre dei suoi figli.

6. Il **27 ottobre 1998**, tenuto conto « della necessità di procedere a degli esami approfonditi » sulla minore, la Procura richiede al T.M., in virtù dell'articolo 330 del codice civile ("CC"):

- di ordinare l'allontanamento di S.B. dai suoi genitori: il padre « presunto abusatore » e la madre " per lo meno gravemente complice ";
- di ottenere informazioni necessarie sui genitori;
- di ordinare la sistemazione della minore, per tramite del servizio locale della sanità ("AUSL") di Mirandola, in una struttura d'accoglienza "protetta" e di far effettuare il più presto possibile le visite medico-legali e gli esami psicologici al fine di verificare se la minore avesse subito degli abusi sessuali. Il Procuratore prega infine di dichiarare gli atti del processo secretati a causa delle denunce penali pendenti.

7. Deliberando sulla base dell'articolo 336 del CC, il **6 novembre 1998** il T.M. decise, tra l'altro, di sospendere la patria potestà della prima ricorrente e di suo marito, di nominare la AUSL di Mirandola tutrice di S.B. incaricando l'istituzione di sistemare la bambina in una struttura "protetta" e di iniziare una perizia psicologica. Autorizzando contemporaneamente la AUSL a fare ricorso alla forza pubblica per procedere all'allontanamento della minore.

Il Tribunale, ritiene credibili le dichiarazioni di M., poiché la minore aveva iniziato a farle una volta allontanata dalla sua abitazione e accolta in luogo "protetto". Anche i risultati delle visite medico-legali avevano confermato gli abusi sessuali, e le sue dichiarazioni coincidevano con quelle di altri bambini. L'allontanamento di S.B. divenne pertanto urgente, in quanto suo padre, alla luce delle predette dichiarazioni, appariva direttamente implicato nei fatti e la madre per lo meno incapace di offrire la protezione necessaria alla sua bambina. Il T.M. rileva anche che oltre il padre di S.B. altri membri della famiglia della sig.ra R. erano coinvolti: sua sorella e suo marito, così come il padre di questo.

8. L'ordinanza viene eseguita la mattina del **12 novembre 1998**. I ricorrenti affermano che l'allontanamento è avvenuto alle sei di mattina quando S.B. e sua madre furono accompagnate al commissariato di polizia dove la stessa fu affidata ai Servizi Sociali mentre alla sig.ra R. fu notificata l'ordinanza del T.M. Lo stesso giorno il Tribunale dichiara la decretazione degli atti processuali.

9. Due perizie medico-legali furono effettuate il **21 dicembre 1998** alla presenza del Perito nominato da M.B.

Depositata il **13 febbraio 1999**, le perizie conclusero, relativamente alla visita ginecologica, "l'esistenza di lesioni legate a rapporti sessuali completi multipli e ripetuti; quanto all'altra visita una coerenza elevata con l'ipotesi di atti di abuso sessuale interessanti la regione anale"

10. Il **3 marzo 1999** il perito di parte designato da M.B. deposita la sua perizia nella quale criticava per certi aspetti i due relazioni precedenti, ma considerava *“altamente probabile che ci siano stati abusi sessuali”*

11. I Servizi Sociali presentarono due relazioni l'**8 e 9 marzo 1999**: nella prima relazionavano circa gli incontri settimanali con S.B. che appariva molto chiusa e rifiutava di effettuare i test e i disegni proposti. S.B. parlava spesso della sua famiglia e delle violente liti durante le quali suo padre picchiava la madre. In merito ai risultati delle visite medico-legali, S.B. aveva inizialmente dichiarato che i dottori si erano sbagliati, successivamente però che suo padre era l'attore delle violenze. Il secondo rapporto relazionava in merito l'affido di S.B. e la sua sistemazione in una struttura d'accoglienza dichiarando che S.B. si era molto presto integrata al suo nuovo ambiente, tuttavia dopo le visite medico-legali aveva iniziato a manifestare delle aggressività, e che sua madre aveva regolarmente telefonato per avere sue notizie. La madre considerava l'allontanamento della bambina come un grave errore poiché le dichiarazioni di M. erano secondo lei *“il frutto della fantasia di una bambina infelice con dei genitori incapaci”* pur ammettendo che M.B. non era stato un buon padre ella non lo credeva capace *“di fare del male a sua figlia”*.

12. Il **31 marzo 1999**, il T.M. toglie la riserva e in medesima data il Tribunale Penale di Modena rinvia a giudizio diciassette persone accusate degli abusi sessuali denunciati da M.

13. Il **2 aprile 1999**, la prima ricorrente richiede al T.M., in via principale che le sia affidarla la custodia della sua bambina o, in via secondaria, il ritorno della bambina presso di lei o, in mancanza di questo, la possibilità di incontrarla.

14. Nell'udienza del **7 aprile 1999** i genitori di S.B. smentirono categoricamente le affermazioni dei Servizi Sociali; la sig.ra R. confermò la sua convinzione secondo cui i periti medico-legali si erano sbagliati. Il **14 aprile** la prima ricorrente richiedeva nuovamente di potere incontrare sua figlia.

15. Il **14 marzo 1999**, ritenendo che i genitori di S.B. non fossero in grado di fornire la protezione necessaria in una situazione così grave, in attesa della conclusione dell'inchiesta penale in corso, il T.M. considerò non possibile il ritorno della bambina a casa della madre e ordinò una perizia al fine di *“verificare la personalità dei genitori e la relazione tra loro e la bambina”* e di valutare contemporaneamente l'opportunità di un ritorno a casa di S.B.

16. Il **25 maggio 1999** la Procura espresse un parere sfavorevole alla possibilità di incontri padre-figlia, ma favorevole a quelli tra S.B. e sua madre a condizione che questi avvenissero in luogo protetto e in presenza degli Assistenti Sociali. Si dichiara d'altronde contrario al ritorno della bambina da sua madre, che non era nelle condizioni di fornirle *“protezione”*.

17. Il Perito presta giuramento il **24 giugno 1999**

18. Il **28 febbraio 2000** il T.M. ricevette un'altra relazione dei Servizi Sociali in merito agli incontri svolti dagli Assistenti Sociali con gli interessati: un incontro con la sig.ra R. e suo figlio assieme, dodici incontri con la sola sig.ra R., sette incontri con il solo fratello di S.B. e quattro con il padre M.B. (dopo la sua rimessa in libertà).

La conclusione di questo rapporto fu la seguente:

« Appare evidente da questa prima parte della valutazione della situazione che pur avendo vissuto degli anni di conflitto tra loro, con delle accuse gravi e reciproche inerenti i loro comportamenti in famiglia, i genitori sono concordi

nel considerare ingiustificate le decisioni delle istituzioni interessate del caso, motivando che gli elementi concreti non sarebbero sufficienti ad affermare che S.B. ha subito un qualunque maltrattamento, eccezione fatta di una forte sofferenza dovuta alla situazione familiare, situazione a cui i genitori hanno d'altronde già rimediato separandosi. Opinione di cui i genitori ricevono il sostegno di M.»

19. Il **31 gennaio 2000**, il Perito ottenne « a causa della complessità e del carattere dell'inchiesta » una proroga di quarantacinque giorni per terminare la Perizia.

20. Il **30 marzo 2000**, la prima ricorrente ripresenta al T.M. la sua richiesta per la ripresa dei contatti con la figlia, la quale aveva dichiarato il **22 febbraio 2000** davanti al Tribunale Penale di Modena di voler tornare a casa.

21. Il **12 aprile 2000** il Giudice delegato dal T.M. concede al Perito un proroga di ulteriori novanta giorni al fine di permettere l'esame delle registrazioni video dell'audizione di S.B. effettuata il **22 febbraio** così come il nuovo rapporto dei Servizi Sociali.

22. Il **7 giugno 2000** il Perito presenta al T.M. le sue considerazioni relative all'audizione di S.B.:

“Io credo che S.B. è stata obbligata a crescere velocemente in un ambiente violento e segnato da una carenza di affettività, nel quale il ruolo dei genitori si sono rapidamente evidenziati con, da una parte (il ruolo) di persecutore (il padre) e, dall'altra parte, quello di vittima (la madre). Questa situazione ha facilmente portato una bambina matura e sensibile a diventare protettiva di una madre debole che ha un bisogno estremo di tenerezza e di riconoscenza narcisistica, così come mi è apparsa la sig.ra R. finora”

(...)

“Io credo che al fine di valutare (...) la qualità dei rapporti affettivi attuali tra madre e figlia potrebbe essere estremamente utile programmare degli incontri tra le interessate (con la mia presenza), di organizzare una serie di incontri individualmente o assieme”

23. Il **10 luglio 2000**, i Servizi Sociali fecero prevenire al T.M. la loro relazione sulla situazione psicologica di S.B. Secondo questa relazione, la bambina si era mostrata più spontanea e aperta solo poco **dell'estate 1999**. Ella aveva incominciato e iniziato a raccontare alla psicologa che la seguiva che suo padre l'aveva maltrattata: «che lei lo rimproverava molto e che gli aveva fatto male là dove il dottore ginecologo l'aveva visitata (cosa che aveva in seguito ritrattato affermando che non si ricordava che lo aveva detto)». S.B. non voleva ritentare a casa a meno che «tutto si è sistemato» ma non spiegava mai per quale ragione in quanto non voleva che «sua madre andasse in prigione» “Dopo l'udienza del **22 febbraio 2000** S.B. aveva affermato di aver paura di tornare a casa da sua madre. La bambina aveva raccontato che aveva pianto di rabbia alla notizia della condanna del padre e delle altre persone a causa di ciò che ella aveva subito da loro. Ella diceva di odiare tutti gli uomini perché aveva imparato ad aver paura di suo padre.”

24. Alla fine dell'incontro con sua cugina M., S.B aveva detto alla psicologa che rimpiangeva che M. non le volesse più bene perché lei non riusciva a raccontare quello che le era successo mentre abitavano a Massa Finalese e che lei aveva molta paura.

25. Il **19 luglio 2000** il Perito deposita la sua perizia. Egli relazionava di aver esaminato i documenti relativi, di aver incontrato e discusso con gli Assistenti Sociali competenti, e di aver incontrato numerose volte M.B. così come la sig.ra R. assistita da un perito di parte. Giudicando questo materiale sufficiente per definire il proprio lavoro, non aveva ritenuto necessario di incontrare S.B. evitando in questo caso *«una nuova e gratuita situazione di trauma»*. Le considerazioni fatte dai Servizi Sociali nella relazione del **10 luglio 2000** l'avevano convinto dell'inutilità di organizzare degli incontri tra madre e figlia. Il Perito concludeva che nessuno dei due genitori avesse

«le attitudini sufficienti e le competenze necessarie ad esercitare adeguatamente le funzioni genitoriali (...) sebbene avendo due personalità diverse, entrambi dimostravano essere troppo presi dai propri bisogni per potere riconoscere e occuparsi opportunamente di quelli, straordinariamente dolorosi, e delicati della loro figlia»

26. Il T.M. concede in seguito 20 giorni al Perito di parte della prima ricorrente per presentare le sue osservazioni sulla perizia del **19 luglio 2000**.

27. Il **4 ottobre 2000**, la sig.ra R. deposita le osservazioni del suo Perito e chiede di essere ascoltata da Tribunale o dal Giudice delegato e di potere ottenere la custodia della sua bambina o la ripresa dei contatti mediante un calendario prestabilito d'incontri. Il Perito di parte criticava apertamente le conclusioni del Perito d'ufficio e la sua decisione di non vedere S.B. sostenendo tra l'altro, che la situazione psicologica della bambina era il risultato della separazione dalla madre.

28. In un rapporto del **16 ottobre 2000** i Servizi Sociali facevano il punto del fatto che la situazione di S.B. non aveva subito importanti cambiamenti: ella si era ben integrata nella sua scuola e i suoi risultati scolastici erano soddisfacenti; era più attiva che di solito. La madre aveva telefonato regolarmente (ogni due o tre settimane) per avere *«notizie delle condizioni fisiche e psichiche di sua figlia aveva portato dei vestiti, dei regali e dei materiali scolastici»*. Ad eccezione dell'invio di piccoli regali, tramite la madre, *«gli zii e la cugina da parte di padre»* non avevano mai preso contatti con i Servizi Sociali per avere informazioni o per parlare di S.B.

29. Il **17 e 18 ottobre 2000** il T.M. ha ascoltato il responsabile del centro dove era stata accolta S.B., secondo loro la bambina si rifiutava ancora di *«aprirsi» «aveva bisogno di coccole e di contatto fisico ma non arrivava mai a mostrare affetto»*.

30. Il **20 novembre 2000** il T.M. ha ascoltato la sig.ra R. che chiede di poter riavere sua figlia *«con l'assistenza di persone adatte ad aiutarla»* e afferma di non ricevere né fotografie né lettere da parte sua. Ella dichiara, inoltre, che se S.B. *«avesse subito delle cose lo avrebbe dette al fratello, ma questi non era ancora riuscito ad avere il permesso di parlarle con lei»*. Fu accordato alla prima ricorrente un termine di 15 giorni per il deposito di una memoria e di un certificato che provasse che la signora seguiva un percorso psicoterapeutico. Nella sua memoria del **5 dicembre 2000**, la prima ricorrente rinnovava la sua convinzione che la situazione di chiusura quasi totale di sua figlia non era che il risultato dell'allontanamento che durava da più di 2 anni.

31. Il **27 novembre del 2000** il T.M. ascolta anche M.B. Nella memoria dell'**11 dicembre 2000**, il suo avvocato suggeriva che la tutela di S.B. fosse affidata a sua madre o per lo meno a suo fratello. Il **17 gennaio 2001** il secondo ricorrente richiede la ripresa dei contatti con sua sorella e la possibilità di ottenere il suo affidamento.

32. Con un giudizio del **29 gennaio 2001**, il T.M. decide che la tutela di S.B. continuasse a esser affidata alla AUSL di Mirandola al fine che questo organismo «*la collochi in ambiente protetto, preferibilmente di tipo familiare*», «*organizzi dopo una preparazione preventiva della madre e della figlia, la ripresa dei rapporti tra loro, che si dovranno sviluppare per quanto necessario in un ambiente protetto e in presenza degli Assistenti Sociali*».

Nella sua decisione, il T.M. alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta da lui stesso condotta nel quadro della procedura penale contro il padre di S.B. e altre sedici persone valuta:

«che si potrebbe considerare come provato che S.B. avesse effettivamente subito abusi gravi».«(...) la condanna del padre (benché il giudizio non fosse ancora definitivo), ma soprattutto le caratteristiche della personalità del padre messe in evidenza in particolare dal CTU, così come il vissuto di paura e di incomunicabilità nutrito verso di lui da S.B., condussero a valutare che M.B. non era decisamente in grado di esercitare in maniera adeguata il ruolo di padre (...)»

Con ciò il T.M. giustifica la decadenza dalla potestà genitoriale del padre e il mantenimento dell'interruzione dei rapporti tra il padre e sua figlia.

33. Per quanto riguarda la relazione madre-figlia, il Tribunale si pronunciò in questo senso:

«Il vissuto di S.B. nei confronti di sua madre è più complesso, così la personalità di quest'ultima. Significando che le indagini penali non hanno dimostrato implicazioni della sig.ra R. negli abusi, S.B. ha tuttavia un vissuto molto ambivalente nei suoi confronti: ella ha dichiarato di voler tornare a vivere con lei, per poi richiedere che questo avvenga il più tardi possibile; ha manifestato dei sentimenti confusi e, come ha sottolineato il CTU, mai di affezione profonda (...). Se S.B. non si è mai confidata con la madre al riguardo degli abusi, nemmeno dopo la separazione dei genitori (...), è perché ella non si è mai sentita protetta». «L'allontanamento della bambina e l'interruzione dei rapporti con la madre si rivelano quindi giustificati poiché la madre non era e non poteva essere vicina al vissuto della bambina e pronta a tutto per proteggerla. Queste considerazioni portano a valutare che la madre non è ancora in condizione di aiutare S.B. a elaborare i suoi vissuti e le sue sofferenze. La situazione personale della bambina è troppo complessa e il percorso di analisi della madre sul suo ruolo genitoriale troppo embrionale. »

Il T.M. non ha fatto decadere la prima ricorrente dalla sua patria potestà. Il Tribunale stesso non ha fissato un limite di tempo per la sistemazione di S.B. in ragione della necessità di seguire «*l'evoluzione della situazione complessa* » della bambina

34. Infine il T.M. rigetta la richiesta di ripresa dei rapporti tra la seconda ricorrente e sua sorella:

«Matteo aveva sempre condiviso con i suoi genitori l'atteggiamento di negazione di tutte le sofferenze patite da S.B. se non quelle legate alla relazione difficile tra i suoi genitori.

Egli vive d'altronde con suo padre, in modo che una ripresa di contatti della bambina con suo fratello, (anche sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali), potrebbe essere per S.B. ambigua e fonte di confusione.

D'altra parte, M. non si è più rivolto ai Servizi Sociali per aver notizia di sua sorella.

I Servizi Sociali potranno d'altronde convocare M. e determinare le condizioni che permettono di elaborare, se lui lo desidera, un programma di percorso destinato a fargli comprendere le esigenze e il difficile vissuto di sua sorella. Se egli sarà pronto a fare questo, i Servizi Sociali potranno allora valutare, tenuto conto delle esigenze della minore, l'opportunità di organizzare degli incontri."

35. L'**8 marzo 2001** la prima ricorrente contesta il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna citando tra gli altri la violazione dell'articolo 8 della Convenzione relativamente all'allontanamento di sua figlia e il diritto di tutti i bambini di essere educati nella propria famiglia (articolo 1 legge n°184/1983 sull'adozione e l'affido dei minori).

36. Il **6 giugno 2001**, i Servizi Sociali depositarono una relazione della situazione di S.B. Risultava chiaramente da detto rapporto che il secondo ricorrente aveva richiesto chiarimenti sulla ultima decisione del T.M. e che la madre telefonava ogni quindici giorni e aveva consegnato dei regali e delle lettere per sua figlia. I Servizi Sociali segnalavano contemporaneamente *«la loro impotenza sostenere psicologicamente la minore poiché ella rifiutava in blocco il mondo esteriore. »*

37. Il **7 giugno 2001** la Corte d'Appello rigetta la richiesta della prima ricorrente giudicando corretta l'analisi della situazione e le conclusioni a cui era giunto il T.M., tuttavia tenuto conto della gravità della situazione della bambina la Corte d'Appello ritenne che dovesse essere:

«tentare prima che fosse troppo tardi di percorrere anche la via de riavvicinamento tra la figlia e la madre (...) non era più possibile lasciare crescere la bambina in uno stato disperato di abbandono e di isolamento. Era necessario che i Servizi Sociali si attivassero immediatamente per attuare con saggezza le decisioni del T.M.»

38. Il **18 settembre 2001** la prima ricorrente informa il procuratore della repubblica che i Servizi Sociali non avevano ancora organizzato gli incontri con sua figlia.

39. Il **5 novembre 2001**, i Servizi Sociali, ritenendo necessario incontrare la prima ricorrente e la sua psicologa prima di attivare le decisioni giudiziarie relative, ebbero un incontro con la psicologa della sig.ra R..

40. Nella relazione del **10 gennaio 2002** i Servizi Sociali affermavano che la situazione di S.B. non aveva avuto nessun cambiamento, ella era stata informata che l'**11 luglio 2001** la Corte d'Appello di Bologna aveva prosciolto suo padre ma condannato le altre persone coinvolte riconoscendo che ella aveva subito delle violenze sessuali. S.B. aveva dichiarato allora di voler essere collocata presso una famiglia affidataria. Allo scopo di preparare gli incontri, i Servizi Sociali avevano ricevuto la

prima ricorrente e la sua psicologa. Il padre e il fratello di S.B. non avevano più ripreso i contatti con i Servizi.

41. l'**11 febbraio 2002**, la sig.ra R. richiede al Procuratore di autorizzare la registrazione video del prossimo incontro con sua figlia e la presenza del perito che l'ha seguita dall'inizio del caso. Informati della domanda il **18 febbraio 2002**, i Servizi Sociali si dichiararono perplessi e affermavano che S.B. aveva espresso il suo rifiuto relativamente alla registrazione e alla presenza di altre persone durante l'incontro.

Il **9 marzo 2002**, il Procuratore autorizzò la registrazione ma ritenne inopportuna la presenza del Perito della sig.ra R..

42. Il **12 marzo 2002** alla vigilia dell'incontro, i Servizi Sociali informarono la prima ricorrente che non era possibile effettuare la registrazione. Il **13 marzo 2002** la sig.ra R. comunica al Procuratore il fatto segnalando che essa si rifiutava di partecipare all'incontro, successivamente il **18 e il 22.03.2002**, ella fece pervenire al Procuratore le indicazioni di alcuni centri ove l'incontro avrebbe potuto essere registrato.

43. Il **27 marzo 2002** il Giudice tutelare, accogliendo la domanda presentata alla vigilia dalla prima ricorrente, ordina ai Servizi Sociali di procedere all'incontro e alla registrazione ed autorizzò la prima ricorrente ad ottenere copia della registrazione.

44. Il primo incontro ebbe luogo il **28 marzo 2002** e fu seguito da altri incontri **28 maggio, 10 luglio, 23 settembre, il 18 novembre, il 14 gennaio 2003, 29 aprile, 17 giugno, 26 luglio, 7 ottobre e il 25 novembre 2003.**

45. Il **23 aprile del 2002** accogliendo la richiesta della prima ricorrente il Giudice tutelare ordina all' AUSL di depositare urgentemente la videocassetta dell'incontro del **28 marzo 2002 nel luglio del 2002** infatti lo stesso Giudice fissa in tre giorni il termine per il deposito delle videoregistrazioni degli incontri. Il **31.luglio 2002**, la sig.ra R. si rivolge al predetto Giudice al fine di ottenere la fissazione degli incontri in date più ravvicinate, la consegna di un telefono cellulare a sua figlia, il mantenimento degli incontri a Modena così come la possibilità di restare sola con sua figlia durante buona parte degli incontri.

46. l'**11 settembre 2002** il Giudice Tutelare prese atto che l'USL avrebbe mantenuto gli incontri a Modena e autorizzò la corrispondenza tra la madre e la figlia rigettando le ulteriori richieste della sig.ra R..

47. l'**11 dicembre 2002** l'USL comunica a quest'ultima il calendario degli incontri con scadenza bimestrale, successivamente il **17 dicembre 2002** informa l'avvocato della sig.ra R. che S.B. era stata collocata in una famiglia da circa una settimana.

48. il **18 dicembre 2002** l'USL deposita una relazione sugli incontri registrati e un'altra sull'aiuto psicologico fornito ad S.B. e a sua madre. Secondo il primo documento:

“la scena che noi abbiamo davanti è una bambina chiusa nella sua verità, che traspare da espressioni fisiche e non da parole, una bambina che sembra subire silenziosamente gli incontri con sua madre, quello che può essere presentato come un comportamento duro potrebbe essere protettivo verso una madre ancorata nelle sue idee di una grande ingiustizia commesse nei suoi confronti di sua figlia e della sua famiglia”.

49. I Servizi Sociali stimarono che l'utilizzazione del cellulare non era teso a facilitare la comunicazione, tenuto conto delle difficoltà relazionali osservate e prevedono la continuazione degli incontri “protetti” e il supporto psicologico di preparazione agli incontri.

50. Il rapporto sull'aiuto psicologico indicava che S.B.:

“aveva sempre espresso disappunto e disinteresse nei confronti della madre, che lei si era lamentata che sua madre le poneva con insistenza molte domande e che alcune volte l'aveva criticata per il suo comportamento in quei momenti”.

Risulta anche da questo rapporto che S.B. seguiva dei corsi di equitazione e che aiutava la sua istruttrice durante le sedute di ippoterapia destinate a dei bambini handicappati. Per quanto concerne la sig.ra R. la psicologa incaricata di seguirla, non appartenente ai Servizi Sociali, rilevava che l'interessata aveva mantenuto un'attitudine difensiva praticamente durante tutti e 5 gli incontri (dal 7 gennaio al 2 febbraio 2001.)

“un'attitudine segnata dalla convinzione formale che la figlia non sia stata abusata, il tutto mettendo in evidenza una contraddizione tra le perizie d'ufficio e quelle del suo perito sottolineando l'esistenza di un'altra verità. La sig.ra R. aveva affermato che la causa principale del malessere di S.B. è nella sua impossibilità di sostenerla convinta che con lei sua figlia avrebbe sicuramente parlato di quello che le sarebbe successo [...]”

51. Il **19 dicembre 2002** il Giudice tutelare autorizzò S.B. ad utilizzare il telefono portatile per contattare sua madre in presenza di un Assistente Sociale e, subordinata all'accordo di S.B. (da esprimere davanti a sua madre), la possibilità o meno della registrazione degli incontri futuri, invita l'U.S.L. a tenere costantemente informata la sig.ra R. sull'affidamento in famiglia di S.B. e a rispettare le date degli incontri che debbono avvenire senza spostamenti.

52. Secondo le informazioni fornite dalla ricorrente i Servizi Sociali hanno continuato a spostare gli incontri già previsti e precisamente quello fissato il **10 giugno 2003** è stato tenuto solo il **17 giugno** e quello previsto per il **25 novembre 2003** fu annullato il giorno stesso per mancanza delle chiavi che permettevano l'accesso al locale delle registrazioni video.

2 la procedura penale contro il padre di S.B. e altri 16 accusati

53. Con un giudizio del **5 giugno 2000** M.B. così come la sorella ed il cognato della ricorrente furono condannati contemporaneamente ad altre persone dal Tribunale di Modena per il capo di imputazione di abuso sessuale su minore.

54. Nella sua sentenza dell'**11 luglio 2001** depositata il **8 ottobre 2001** la Corte d'Appello di Bologna afferma la credibilità generale delle dichiarazioni fatte da tutti i minore relativamente agli abusi subiti nell'ambiente domestico ritenendo che le deposizioni dei bambini che confermavano le dichiarazioni di M. dovessero essere considerate come degne di fede e indipendenti da qualsiasi pressione o influenza da parte dei Servizi Sociali, dei Magistrati implicati nel caso o dalle famiglie affidatarie.

55. sulla base di queste considerazioni e delle prove raccolte, la Corte d'Appello conferma la condanna dei genitori di M. la cui madre era la sorella della prima ricorrente, in relazione agli abusi commessi nel loro domicilio su M., su suo fratello e su altri 4 bambini.

56. La Corte d'Appello prosciolsse le stesse persone in relazione agli abusi pretenziosamente commessi in un cimitero essendo questi fatti non dimostrati, su questo punto la Corte d'Appello sostenne che le dichiarazioni concernenti i riti satanici traevano la loro origine dalle deposizioni alterate di D.G. uno dei bambini implicati che aveva raccontato tali situazioni nel **1997** in seguito ad una ricostruzione artificiale di esperienze d'abuso realmente subite, queste dichiarazioni erano state successivamente riprese grazie anche al contesto di "provincia" e alla mediaticità del caso generando anche negli altri bambini suggestioni e falsi ricordi collettivi e portandoli ad amplificare le violenze effettivamente subite. La Corte d'Appello non condivise le conclusioni dei Periti concernenti l'attendibilità dei minori a questo riguardo.

M.B. fu prosciolto non essendo le dichiarazioni di M. che lo riguardavano avvallate da alcuna conferma.

57. Il **19 novembre 2001** la sentenza della Corte d'Appello di Bologna venne portata in Cassazione, dove il **26 novembre 2002**, viene confermata salvo che per un accusato.

3. la procedura relativa alla reintegrazione della potestà genitoriali del padre di S.B.

58. In data imprecisata M.B. richiede al T.M. la revoca delle decisioni del **29 gennaio 2001** a lui ostativa in merito all'autorità genitoriale su S.B..

59. Con una decisione provvisoria del **13 marzo 2002** il T.M. ordina l'espletazione di una perizia al fine di valutare se il richiedente era in grado di iniziare un percorso di comprensione e di riflessione sul vissuto e i bisogni di sua figlia. Il T.M. osservava che la Corte d'Appello penale non aveva ritenuto sufficientemente provato che degli abusi fossero stati commessi anche dal padre di S.B. e che la sua decisione del **29 giugno 2001** non si fondava sulla responsabilità penale di M.B. bensì sul pesante vissuto della bambina rispetto a lui, sulla personalità di M.B. e al suo comportamento di fronte alla sofferenza di sua figlia.

60. Il **12 giugno 2002** il T.M. rigetta la richiesta di ricusazione del perito prodotta da M.B.

61. La prima ricorrente presenta una memoria sollecitando la tutela di S.B., e l'organizzazione di incontri con lei e con il secondo ricorrente.

62. nella sua decisione del **7 luglio 2004** il T.M. rileva che appariva chiaramente dalla perizia depositata il **21 gennaio 2003** che M.B.

"non era ancora capace di comprendere i vissuti profondi di sua figlia, né quelli della sua vita attuale di adolescente, né del suo pesante passato di bambina sessualmente abusata."

La reintegrazione dell'autorità genitoriale e l'organizzazione degli incontri non erano allo stato dei fatti possibile. Le richieste di M.B. avrebbero potuto essere prese nuovamente in considerazione se l'interessato avesse dimostrato di riuscire ad iniziare il percorso psicoterapeutico e psicopedagogico indicato dal perito.

63. Relativamente alle richieste della prima ricorrente tenuto conto dei risultati incoraggianti in merito alla sistemazione di S.B. nella famiglia affidataria il Tribunale decise di mantenerlo per un periodo non inferiore a due anni, in quanto S.B. non era ancora *"in grado di affrontare un ritorno in famiglia con sua madre. I sentimenti riguardanti il suo passato erano ancora troppo carichi di dolore inesprimibile."* Per

quanto riguarda agli incoraggianti progressi compiuti dalla prima ricorrente nel suo lavoro di riavvicinamento con sua figlia il T.M. optò per il proseguimento degli incontri con cadenza mensile invitando i Servizi Sociali a prevedere anche degli incontri in occasione di certe festività (compleanni, natale ecc) e a valutare la possibilità di organizzare degli incontri con il secondo ricorrente. La prima ricorrente fece appello il **2 settembre 2004**.

64. In **data non precisata** valutando che gli interessi di S.B. era in conflitto con la richiesta della madre, la AUSL richiese al Giudice tutelare di nominare un curatore speciale ai fini della procedura d'appello.

65. Il **4 Novembre 2004** il Giudice interpellato rifiuta la richiesta a causa della sua incompetenza *ratione materiae* come la sig.ra R. aveva rilevato nella sua memoria.

66. il 9 novembre 2004 il tribunale di Modena nominò su richiesta della AUSL un curatore speciale per S.B. nella persona del direttore dell' AUSL. Il **22 novembre 2004** la prima ricorrente si oppose alla nomina.

67. Il **26 novembre 2004** la Corte d'Appello conferma la decisione del **7 luglio 2004** relativamente all'affido di S.B. all'AUSL e invita i Servizi Sociali di Mirandola ad adoperarsi per un periodo di prova per il ritorno, solamente di giorno, di S.B. presso sua madre.

Lo steso giorno l'AUSL informa la prima ricorrente che l'incontro con S.B. già fissato per il **21 dicembre 2004** era stato anticipato al giorno precedente a causa di l'indisponibilità del locale attrezzato per la registrazione video.

68. Il **16 e 18 dicembre 2004**, la prima ricorrente richiede ai Servizi Sociali di applicare la decisione della Corte di Appello, successivamente il **22 dicembre 2004** si rivolge al Giudice Tutelare sollecitando espressamente che sua figlia fosse accompagnata dai Servizi Sociali nella sua abitazione nel giorno di Natale o in altra data prima del **31 dicembre 2004**.

69. Il Giudice fissa al **30 dicembre 2004** l'udienza di comparizione di S.B. e di sua madre e ordinò ai Servizi Sociali di fissare un incontro tra le due al fine di discutere e di valutare assieme il programma di ritorno.

70. Il **28 dicembre 2004** la prima ricorrente richiede al Giudice tutelare di fare in modo che gli incontri non fossero così ravvicinati tra di loro e che l'appuntamento previsto per il giorno dopo si svolgesse senza S.B. in quanto la ricorrente sperava di conoscere "*le vere intenzioni dell'AUSL relativamente al ritorno di sua figlia a casa*" il Giudice rigettò questa domanda **il giorno stesso**.

71. S.B. non partecipò all'udienza del **30 dicembre 2004** e il Giudice fissò al **16 febbraio 2005** la nuova data di audizione della minore.

72. Nella sua decisione del **28 febbraio 2005** il Giudice Tutelare approvò il calendario degli incontri proposto dall'AUSL fino al **30 settembre 2005** riaffermando che questi incontri erano destinati a valutare la possibilità del ritorno di S.B. da sua madre solamente di giorno e fissò al **15 maggio del 2005** la data di deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali.

73. Precedentemente il **26 gennaio del 2005** i Servizi Sociali avevano segnalato alla Procura presso il Giudice Tutelare le difficoltà riscontrate nell'applicazione della decisione della Corte d'Appello.

74. Il **18 febbraio del 2005** la Procura presso il T.M. richiese al Tribunale di "*sospendere l'esecuzione della Decisione della Corte di Appello di Bologna del 26 novembre 2004 in attesa di un cambiamento di atteggiamento della minore*" S.B. aveva

in effetti dichiarato di non voler tornare da sua madre preferendo continuare ad incontrarla una volta ogni 2-3 mesi.

75. Il **14 maggio 2005** il T.M. fece seguito alla richiesta della Procura incaricando i Servizi Sociali di continuare gli incontri mensili in un luogo “*protetto*” per tre mesi e convocando la Sig. R. all’udienza del **27 maggio 2005**.

76. Secondo le informazioni fornite dalle parti **in maggio e nell'agosto 2006**, il secondo ricorrente è venuto in contatto con i Servizi Sociali in più riprese. Il **13 marzo 2006**, inoltre hanno chiesto davanti al T.M. l’affido di sua sorella, l'organizzazione degli incontri con lei, da solo o con sua madre, così come l'autorizzazione a telefonare a sua sorella. Il **15 maggio 2006**, il T.M. di Bologna ha rifiutato queste richieste incaricando i Servizi Sociali di valutare se la ripresa dei contatti di S.B. con il secondo ricorrente fosse nell'interesse di questo.

La Sig.ra R. continuò a vedere sua figlia in presenza degli Assistenti Sociali. Ha posto almeno tre richieste che mirano ad ottenere la deposizione delle videoregistrazioni degli incontri.

B. La Legge Nazionale Relativa

77. Ai termini dell’articolo 330 CC:

“Il Giudice può pronunciare il decadimento della potestà genitoriale quando il genitore infrange o non adempie ai suoi obblighi o abusa dei poteri che ne derivano, in modo seriamente pregiudizievole per il bambino. Su questo presupposto, in caso di motivi gravi, il Giudice può ordinare l’allontanamento del bambino dalla sua residenza familiare.”

78. La legge n. 149 del **28 marzo 2001** ha modificato alcune disposizioni del libro I, titolo VIII, del codice civile e della legge n. 184/1983.

L'articolo 333 del codice civile, come modificato dall’ articolo 37 § 2 della legge n. **149/2001**, dispone come segue:

“Quando il comportamento di uno o entrambi i genitori non è di naturale tale da dar luogo alla decisione del decadimento prevista dall'articolo 330, essendo pregiudizievole per il bambino, il Giudice può, a seconda delle circostanze, adottare le misure che sono necessarie e può anche ordinare l’allontanamento del bambino dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa il bambino.

Queste misure possono essere revocate in ogni momento. ,,

L'articolo 336 CC, e modificato dall’articolo 37 § 3 della stessa legge, prevede che:

“Le misure indicate negli articoli che precedono sono adottate in seguito a un ricorso dell'altro genitore, o dai membri della famiglia o del pubblico ministero, e quando si tratta di revocare decisioni anteriori precedenti, anche del genitore interessato.

Il Tribunale decide in camera di consiglio, dopo aver raccolto delle informazioni e ascoltato la procura. Se la misura è richiesta contro uno dei genitori, questo deve essere ascoltato.

In caso di urgenza, il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, misure provvisorie nell'interesse del minore.

Per le decisioni menzionate nei paragrafi precedenti, i genitori ed il minore sono assistiti da un avvocato, pagato dallo Stato nei casi previsti dalla legge.

Secondo l'articolo 4 § 4 della legge n. 149/2001, le decisioni che ordinano la presa in carico e il collocamento di un minore presso una famiglia devono indicare la durata prevedibile del collocamento che non può eccedere i due anni. Il T.M. può tuttavia decidere di prolungare il periodo se la sospensione del collocamento nuoce al minore.

Le decisioni dei tribunali minorili ai termini degli articoli 330 e 333 CC sono di competenza della loro ("giurisdizione volontaria"). Queste non hanno un carattere definitivo e possono da allora essere revocate in ogni momento. Inoltre, le decisioni in questione non sono suscettibili d'appello ma possono essere l'argomento di richieste di una delle parti in causa alla Corte d'Appello in modo che riesamini la situazione ("reclamo,,).

IN DIRITTO

I. SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

79. Il governo sostiene che nei casi che riguardano l'allontanamento di un minore della relativa famiglia dell'origine, i genitori di questo non saprebbero introdurre una richiesta in suo nome, in quanto gli interessi degli uni ed degli altri in simili situazioni risultano diversi e persino contraddittori. Se tutti gli interessati avessero lo stesso diritto o rispetto della loro vita privata e familiare, questo diritto si concretizzerebbe per i genitori nell'interesse a riprendere con sé il minore, d'altronde per quest'ultimo potrebbe fortemente consistere nel mantenimento della situazione di allontanamento dalla sua famiglia.

In un tale contesto, non si può accettare l'idea che soltanto una di queste due posizioni sia portata all'attenzione di un Organo Legale e che all'altra posizione sia impedito di esprimersi. S.B ha ultimamente formulato il suo parere in un modo molto chiaro sul senso in cui concepisce i suoi rapporti con la madre ed il fratello.

Tuttavia, sarebbe inaccettabile che la Corte possa prendere una decisione che direttamente o indirettamente possa modificare i diritti di S.B. senza aver considerato il relativo parere.

Il governo valuta che sarebbe ragionevole invitare la famiglia affidatara di S.B ad intervenire mentre la Corte dovrebbe nominare una persona incaricata di rappresentare S.B.

In conclusione, la richiesta presentata in nome di S.B tramite sua madre e suo fratello, che difende il loro proprio interesse e non quello della ragazza, sarebbe, per questa parte, in ricevibile.

80. Per quanto riguarda il secondo ricorrente, il Governo sostiene che questo non si è mai costituito parte nella procedura davanti al T.M. di Bologna. L'asserzione contenuta nel riassunto dei fatti della richiesta (paragrafo 34 qui sopra) secondo la quale il sopra citato tribunale, nella decisione del 29 gennaio 2001, rifiutò “*di fatto la domanda del secondo ricorrente che punta alla ripresa del rapporto con la sua sorella*”, non sarebbe esatta. Questa richiesta è stata in realtà avanzata dal padre di S.B., che non avrebbe tuttavia alcun *locus standi* per avanzare le richieste in nome di suo figlio. Il secondo ricorrente, non ha presentato alcuna richiesta sulla base del caso e si limiterà a sollecitare il deposito della decisione.

Di conseguenza, non ci sarebbero nella fattispecie motivi interni per l'appello.

81. Riferendosi alla sentenza *Nielsen il C. Danimarca* del 28 novembre 1988, n° 144 serie A, i primi due ricorrenti affermano che la loro qualità di madre e fratello biologici li danno il diritto di avanzare la richiesta in nome di S.B al fine di proteggerla. Il secondo ricorrente contesta in seguito l'eccezione di non-esaurimento sollevata a suo riguardo in merito alla quale egli si è effettivamente costituito parte con la procedura il **24 gennaio 2001** e in cui ha chiesto la ripresa dei contatti con la sorella. Nella relativa decisione di rifiuto, il Tribunale non rilevò d'altronde alcun motivo di inammissibilità per ritardo o capacità di agire in giustizia.

Infine, nonostante la relativa disponibilità, i Servizi Sociali non lo avrebbero mai convocato per “*l'inizio degli incontri*”.

82. La Corte precisa che in teoria, una persona che non ha, intrinsecamente il diritto di rappresentare un'altra persona, può tuttavia in alcune circostanze, rappresentare davanti alla Corte in nome di questa altra persona (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Nielsen il C. Danimarca* suddetta, pp. 21-22, §§ 56-57 e *Scozzari e Giunta C. Italia* [GC], no. 39221/98 e 41963/98, § 138, CEDH 2000-VIII). I minori possono andare davanti alla Corte stessa e con motivo maggiore ragione, se sono rappresentati da una madre e da un fratello in conflitto con le Autorità, di cui criticano le decisioni e la condotta alla luce dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Secondo la Corte, in caso di conflitto circa gli interessi di un minore fra il genitore biologico e la persona investita dalle Autorità ufficiali della tutela dei bambini, si ha il rischio che determinati interessi del minore non siano mai portati all'attenzione della Corte e che il minore sia privato di una protezione effettiva dei diritti che derivano dalla convenzione.

83. Di conseguenza, la qualità di madre e fratello biologici di S.B sono sufficienti per assegnare loro la capacità di agire davanti alla Corte al fine di proteggere gli interessi di S.B. La Corte osserva, inoltre, che la sig.ra R. non è mai decaduta della sua potestà genitoriale.

84 Per quanto concerne la seconda parte dell'eccezione del governo, la Corte nota che il dossier della richiesta contiene l'atto della costituzione alla procedura del secondo ricorrente, datato **7 gennaio 2001** e depositato all'ufficio del T.M. di Bologna il **24 gennaio 2001**. Questo documento mostra sulla prima pagina la procura firmata dal ricorrente e da suo padre in favore del medesimo rappresentante legale. Inoltre anche se, nella relativa decisione del **29 gennaio 2001** (paragrafo 34 qui sopra), il T.M. di Bologna diede ai Servizi Sociali la possibilità di convocare il secondo ricorrente e di “*decidere, se necessario, di elaborare con lui un programma da seguire, progettato per fargli comprendere le esigenze e il difficile vissuto di sua sorella*” e di programmare l'organizzazione degli incontri con S.B., ma nessun seguito fu dato da questi Servizi fino al **2006**. Nella stessa decisione inoltre, il T.M. aveva motivato il rifiuto della

richiesta del secondo ricorrente sottolineando, da una parte, che questo aveva sempre confermato al pari dei suoi genitori l'atteggiamento di negazione di tutta la possibile sofferenza di S.B. tranne quella legata alla difficile relazione tra i genitori e, dall'altra parte, che egli viveva con suo padre, *“in modo che una ripresa dei contatti della bambina con il fratello (...) potesse essere per S.B. fatto ambiguo e fonte di confusione”*.

85. Riguardo a ciò che precede, l'eccezione del governo non potrebbe essere mantenuta.

II. SULLA VIOLAZIONE RELATIVA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE

Sull'ricevibilità

86. I ricorrenti protestano circa l'impossibilità di avere accesso al fascicolo della procedura di affidamento di S.B. e dell'assenza nella legge nazionale di un ricorso efficace per ottenere una decisione definitiva al **gennaio 2001**.

87. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 35 § 1 della convenzione, non può essere invocata se non dopo la disamina dei ricorsi interni e dopo sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. Tuttavia, quando la violazione indicata consiste in una situazione continua, i sei mesi di scadenza non cominciano a decorrere che dal momento in cui questa situazione continua si conclude (vedere, *mutatis mutandis*, *Hornsby il C. Grecia*, sentenza del 19 marzo 1997, *Recueil* delle istanze e delle decisioni 1997-II, il P. 508, il § 35 e *Marinakos il C. Grecia*, (dec.) n. 49282/99, 29 marzo 2000).

88. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno introdotto queste due obiezioni nella formula ufficiale della richiesta pervenuta all'ufficio il **22 gennaio 2003**, mentre la situazione di cui si lamentano si era conclusa, da una parte, con la sospensione della misura che dichiara le parti del fascicolo segretate il **31 marzo 1999** e, d'altra parte, con la decisione I T.M. di Bologna del **29 gennaio 2001** che conferma espressamente il collocamento di S.B. e in particolare che ordina la ripresa dei contatti fra la minore e sua madre (paragrafi 12 e 32 qui sopra). Ne consegue che questa parte della richiesta è tardiva ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione e deve dunque essere rifiutato in conformità con dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

III. SULLA VIOLAZIONE IN MERITO DELL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE

Sull'ricevibilità

89. I ricorrenti affermano che S.B. segue un programma di ippoterapia in una scuola di equitazione e che inoltre è obbligato a lavorare ogni pomeriggio aiutando i relativi istruttori nel quadro di un altro programma di ippoterapia destinato a portatori di handicap. Si tratterebbe di un'attività il cui fine reale e nascosto sarebbe di ottenere

manodopera gratuita. I ricorrenti ravvisano in esso una violazione dell'articolo 4 della convenzione, indipendente o combinata con l'articolo 3.

90. La Corte ritiene necessario esaminare questa obiezione soltanto sotto la prospettiva della prima disposizione. Essa deve determinare se la situazione denunciata dai ricorrenti sollevata dall'articolo 4 e, in particolare, se la si può considerare "*schiavitù o lavoro obbligatorio*". L'articolo evoca l'idea di un vincolo, di una costrizione fisica o morale. Dovrebbe trattarsi di un lavoro "*eseguito sotto la minaccia di una pena qualunque*" e in più, contrario alla volontà dell'interessato, per il quale questo lavoro "*non si sia offerto in propria volontà*" (sentenza *Siliadin il C. Francia*, no 73316/01, il § 117, CEDH 2005-...).

91. La Corte nota che nella fattispecie, niente permette di affermare che delle costrizioni morali o fisiche sono state esercitate su S.B., né che l'aiuto dato all'istruttrice possa passare per un lavoro imposto contro la volontà dell'interessata.

Di conseguenza, questa obiezione è manifestatamente mal fondata e deve essere rifiutata conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

Sull'ricevibilità

92. Nelle loro prime lettere alla Corte del **21 e 23 gennaio 2002**, i ricorrenti adducano la violazione dell'articolo 10 della Convenzione per il motivo che le Autorità pubbliche non avrebbero considerato la volontà espressa da S.B durante la relativa udienza del Giudice penale di ritornare a casa con sua madre. La libertà d'espressione di S.B sarebbe stata così ignorata.

93. I ricorrenti non hanno ripreso questa obiezione nella formula della richiesta pervenuta all'ufficio dell'impiegato via fax il **15 gennaio 2003**, in seguito per posta il **22 gennaio 2003**. Questa circostanza esenta la Corte dall'esaminare l'obiezione.

V. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE

A. Sulla ricevibilità

94. Nelle loro lettere del **21 e 23 gennaio 2002**, i ricorrenti inoltre si sono lamentati circa la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione in ragione dell'allontanamento di S.B del focolare familiare e dell'assenza di ogni contatto con la bambina durante i quasi quattro anni e questo senza "*alcuna necessità giuridicamente fondata*". Il **22 gennaio 2003**, i ricorrenti hanno sollevato delle nuove obiezioni. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, si sono lamentati che l'affido ed il mantenimento del collocamento

presso l'assistenza pubblica, senza alcuna previsione per quanto riguarda il ritorno in famiglia, hanno esposto la vita di S.B ad un grave pericolo. Sul campo della stessa disposizione, il secondo ricorrente ha protestato circa l'assenza di ogni presa in considerazione delle pratiche che aveva intrapreso per avere dei contatti con la sorella. Secondo i ricorrenti, i Servizi Sociali non operarono in favore del ritorno di S.B nella relativa famiglia.

95. La Corte valuta che è necessario esaminare queste obiezioni sotto la prospettiva soltanto dell'articolo 8 della Convenzione. Nota che questa parte della richiesta non è manifestatamente mal fondata ai sensi del § 3 dell'articolo 35 della Convenzione e non si scontra con nessun altro motivo d'inammissibilità. È così consigliabile dichiararla ricevibile.

B. Sulla fondatezza

96. Secondo l'articolo 8 della Convenzione.

*“1. Chiunque ha diritto al rispetto della sua vita di famiglia (...) (...).
2. Non ci può essere ingerenza della pubblica Autorità nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza è prevista dalla legge e che essa costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”*

1. Sull'esistenza dell'ingerenza

97. Secondo il Governo, c'è stata certamente interferenza delle Autorità nella vita della famiglia della sig.ra R. così come di S.B. d'altra parte, data la situazione concreta della famiglia, non c'è stata ingerenza nella vita privata e familiare del secondo ricorrente, che non viveva più con sua sorella.

98. La Corte ricorda che il concetto di vita di famiglia *“include per lo meno il rapporto fra i parenti prossimi, che possono giocare un ruolo considerevole”*, per esempio, fra i nonni ed i nipoti (*Marckx C. Belgio*, sentenza del 13 giugno 1974, n. 31 serie A, § 45 e *Bronda C. Italia*, n. 22430/93, sentenza del 9 giugno 1998, fascicolo 1998-IV, § 51). In un caso riguardo al rifiuto di consentire l'accesso del ricorrente al nipote mentre questo ultimo era collocato in una famiglia affidataria, la Commissione Europea dei diritti dell'uomo stava prendendo in esame la domanda per sapere se questo genere di rapporti potesse essere incluso nel concetto *“di vita di famiglia”* ai sensi dell'articolo 8 (*Boyle C. Royaume-Uni*, n. 16580/90, rapporto della Commissione del 9 febbraio 1993). La Commissione ha sottolineato inizialmente che la coabitazione non era una condizione *sine qua non* del mantenimento dei legami della famiglia e, tenendo conto di frequenti contatti fra il ricorrente ed il relativo nipote così come il fatto che il bambino aveva passato molti fine settimana da suo zio, conclude che il legame sostanziale esistente fra i due rientra nel campo dell'applicazione del concetto *“di vita di famiglia”*.

99. Nell'occorrenza, la Corte nota così come si evince dal fascicolo, che il secondo ricorrente ha vissuto in famiglia con la sua sorella fino alla separazione dei suoi genitori, quando ha deciso di seguire suo padre. È vero che almeno a partire dall'affidamento di S.B., nessun contatto fra i due è avvenuto, ma questa circostanza

non è il risultato solo del suo comportamento; i tentennamenti dei Servizi Sociali hanno considerevolmente contribuito. Di conseguenza, la Corte valuta che il legame fra il secondo ricorrente e la sorella rientra nel concetto di vita di famiglia e che c'è stata interferenza nella vita familiare del primo.

100. La Corte precisa che ogni interferenza nella vita di famiglia comporta la violazione dell'articolo 8 della Convenzione a meno che *“sia prevista dalla legge”*, indica uno o più obiettivi legittimi enumerati al paragrafo 2 di questo articolo che possono ritenersi *“necessario in una società democratica”*.

2. Sulla giustificazione dell'ingerenza

101. Secondo il Governo, l'interferenza in questione era prevista ovviamente dalla legge. Il T.M. ha rispettato scrupolosamente le disposizioni legali in vigore adottando delle misure provvisorie urgenti per la protezione della minore, ai sensi del articolo 336 § 3 del codice civile. Quindi, il Tribunale ha operato per riordinare i vari aspetti della situazione, estremamente delicata e complessa, limitando il più possibile l'entità dell'interferenza. In questo modo ha riservato un trattamento distinto ad ogni genitore di S.B. *“in funzione delle differenze non solo nel grado di responsabilità relativamente gli abusi, ma anche soprattutto in funzione di una valutazione attenta e differenziata dalle attitudini rispettive all'esercizio dei doveri parentali e delle possibilità che offrivano l'un l'altro (...) di poter adempiere positivamente un giorno a questi doveri”*

102. I ricorrenti non contestano il fatto che l'intervento delle Autorità nazionali era conforme alla legge nazionale.

103. La Corte osserva che l'ingerenza litigiosa era prevista dalla legge e aveva uno scopo legittimo cioè la salvaguardia degli interessi del bambino (*“la protezione dei diritti e libertà altrui”*). Rimane il dubbio se queste ingerenza poteva passare per una misura *“necessaria in una società democratica”*.

104. Secondo il Governo la necessità di prendere delle misure urgenti per la protezione di S.B. e lo scopo legittimo perseguito da queste misure non lasciano dubbio. I fatti eccezionalmente gravi messi in luce dall'inchiesta sul crimine sono sufficienti a giustificare l'affidamento del minore.

105. Il Governo sottolinea che il compito del T.M. non consiste nell'infliggere a dei genitori una sanzione in rapporto a dei comportamenti repressibili bensì a *“intervenire nelle situazioni familiari patologiche al fine da una parte, di assicurare e fare quanto possibile per il benessere fisico e psicologico dei minori, la loro crescita armoniosa e serena, la loro educazione corretta e d'altra parte di aiutare gli adulti della famiglia per quanto questi ultimi siano disposti a collaborare, a risolvere i loro problemi al fine di permettere loro di esercitare i loro diritti parentali in maniera positiva”*. Anche un genitore condannato per abusi o che ha tenuto un comportamento semplicemente negligente potrebbe successivamente dare prova di così grande capacità di riflessione e di tali risorse morali e psicologiche che potrebbe decisamente ricoprire un ruolo parentale positivo. Al contrario un genitore prosciolto dopo un processo penale potrebbe non essere altrettanto idoneo ad occuparsi dei suoi figli e potrebbe mostrarsi talmente refrattario a tutti i supporti psicologici e pedagogici che tutte le speranze di ricoprire un ruolo parentale potrebbero essere vane o richiederebbero un lungo e paziente lavoro dal risultato incerto.

Le Autorità nazionali intervengono su due fronti per proteggere l'interesse del minore. Da una parte lo pongono in un ambiente idoneo a prendersi carico della sua educazione e a lui offrire la protezione e le cure materiali, psicologiche ed affettive di cui ha bisogno per il tempo necessario per permettergli di lavorare positivamente il suo vissuto di sofferenza. D'altra parte essi svolgono un lavoro di preparazione sia nei confronti del minore che degli adulti della sua famiglia per ristabilire nel tempo le relazioni che appaiono ancora potenzialmente positive. Difficile e delicato questo lavoro mal si accompagnerebbe alla precipitazione suscettibile di compromettere il risultato finale.

106. Il Governo fa notare che nel caso in oggetto tenuto conto degli elementi in suo possesso: il risultati dell'istruttoria criminale, la perizia di ufficio così come l'osservazione quotidiana della personalità di S.B. da parte dei Servizi Sociali, il T.M. stimò che la fanciulla avesse bisogno di un periodo di allontanamento da sua madre e dal resto della sua famiglia durante il quale essere sistemata in una famiglia affidataria. Degli incontri d'altronde si sono svolti regolarmente in ambiente protetto per permettere alla fanciulla di ricostituire una relazione positiva con sua madre considerata dal Tribunale come *"potenzialmente capace di recuperare il suo ruolo mediante un lavoro psicopedagogico appropriato"*. Inoltre gli incontri non protetti al domicilio della prima ricorrente previsti dalla Corte d'Appello ma impraticabili per il momento, come è noto, a causa del rifiuto di S.B., non sarebbero stati esclusi.

107. Per quanto riguarda il secondo ricorrente sarebbe stato inevitabile secondo il Governo che in occasione degli incontri con la sorella egli avrebbe potuto anche se involontariamente veicolare dei messaggi ispirati dal loro padre cosa che avrebbe immancabilmente avuto un effetto destabilizzante per S.B.. E' per questo motivo che il tribunale ha interrotto i contatti tra il secondo ricorrente e la sorella non escludendo totalmente una ripresa nel futuro.

108. In fine le Autorità Giudiziarie avrebbero condotto le diverse procedure in modo rapido ed efficace prendendo cura di raccogliere ugualmente l'opinione di S.B. D'altronde i Servizi Sociali avrebbero effettuato e continuerebbero a fare un lavoro rimarchevole assicurando un controllo costante dell'evoluzione della situazione.

In definitiva le decisioni prese dalle Autorità Italiane si situerebbero nel contesto del 2§ dell'Articolo 8 e sarebbero conformi ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte in materia.

109. I ricorrenti contestano le argomentazioni del Governo. L'assenza di contatti tra loro e S.B. durante un lungo periodo e lo slittamento degli incontri tra i due ricorrenti non avrebbero prodotto altro effetto che quello di rendere difficile ogni tentativo di ricostruzione di serene relazioni. Le Autorità italiane non avrebbero dovuto allontanare S.B. da sua madre e da suo fratello che erano pronti a proteggerla e a sostenerla in attesa dei risultati delle indagini.

La prima ricorrente afferma di aver sempre collaborato con i Servizi Sociali e stigmatizza l'assenza di un vero progetto terapeutico destinato a riavvicinarla nuovamente a sua figlia. Secondo lei S.B. avrebbe dovuto esserle affidata immediatamente dopo l'insuccesso della sistemazione nel centro di accoglienza ma le Autorità hanno deciso diversamente collocando la bambina in una famiglia affidataria. Ritardi importanti sarebbero infine emersi nella condotta da parte dei Giudici nazionali colpevoli, per esempio, di aver lasciato che il Perito d'ufficio depositare la propria perizia un anno dopo l'accettazione del proprio mandato e di non aver saputo

controllare più efficacemente i Servizi Sociali che avrebbero spesso omesso di rendere conto dell'evoluzione della situazione di S.B.

110. La Corte ricorda che se l'Articolo 8 della Convenzione tende essenzialmente a proteggere l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, dando origine ad un grande numero di obbligazioni positive inerenti ad un "rispetto" effettivo della vita familiare. In questo contesto la Corte ha dichiarato numerose volte che l'Articolo 8 implica il diritto di un genitore a ottenere delle misure idonee al ricongiungimento con i figli, e l'obbligo per le Autorità nazionali è quello di attuare tali misure. (vedere per esempio, *Ignaccolo-Zenide c. Roumanie*, n° 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et *Nuutinen c. Finlande*, n° 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).

Questa obbligazione non è per niente assoluta. La sua natura e la sua attuazione dipendono dalle circostanze di ciascun caso, ma la comprensione e la cooperazione dell'insieme delle persone coinvolte ne costituiscono sempre un fattore importante. Se le Autorità nazionali devono molto adoperarsi a facilitare uguale collaborazione è un'obbligazione per loro in quanto ricorrere alla coercizione in materia sarebbe solo limitante: devono tener conto degli interessi e dei limiti delle libertà delle persone coinvolte ed evidentemente degli interessi superiori del bambino e dei diritti che gli sono riconosciuti dall'articolo 8 della Convenzione. Nell'ipotesi che dei contatti con i genitori risichino di minacciare questi interessi o di portare lesione a questi diritti è dovere delle Autorità di vigilare in un giusto equilibrio fra loro (*Ignaccolo-Zenide*, già citato § 94

Il confine tra le obbligazioni positive e negative dello Stato in relazione al titolo dell'Articolo 8 non si presta ad una definizione precisa; i principi applicabili sono difficilmente comparabili. In particolare nei due casi bisogna avere cura al giusto equilibrio e a gestire tra gli interessi concorrenti; contemporaneamente entro le due ipotesi lo Stato fruisce di un certo margine di discrezione (vedere per esempio le sentenze *W. c. Royaume-Uni* del 8 giugno 1987, série A n° 121, p. 27, § 60, *B. c. Royaume-Uni* del 8 giugno 1987, série A n° 121, p. 72, § 61, *R. c. Royaume-Uni* del 8 giugno 1987, série A n° 121, p. 117, § 65, *Gnahoré c. France*, n° 40031/98, § 52, CEDH 2000-IX, e *Couillard Maugery c. France*, n° 64796/01, § 239, 1 giugno 2004).

111. La Corte rileva che il punto decisivo nella fattispecie consiste nel sapere se le Autorità nazionali hanno preso tutti i provvedimenti che si potevano ragionevolmente esigere da loro.

112. Per quello che riguarda l'allontanamento di S.B. e l'affidamento - che i ricorrenti non ritengono fondato - la Corte rileva che il T.M. giustificò la sua decisione del **6 novembre 1998** (par.7 sopra riportato) riferendosi alle forti presunzioni che il minore avesse subito abusi sessuali da parte di persone facenti parte della famiglia dei ricorrenti e ai dubbi sulla capacità di protezione della prima ricorrente. Considerando credibili le dichiarazioni di M. Il Tribunale sospese l'Autorità genitoriali dei due genitori. Il padre appariva direttamente implicato nei fatti denunciati e la madre incapace di offrire la protezione necessaria a sua figlia.

Il ricorso ad una procedura di urgenza per allontanare S.B. si inserisce perfettamente nelle attività che l'Autorità nazionali sono nel diritto di intraprendere nel caso di sospetto abuso sessuale che costituiscono incontestabilmente un tipo odioso di reato e che infragiliscono le vittime. I bambini e altre persone vulnerabili hanno diritto alla protezione dello stato sotto forma di una prevenzione efficace che le mettano al riparo da gravi forme di ingerenza negli aspetti essenziali della loro vita privata. (sentenza *Stubbings et autres c. Royaume-Uni* du 24 septembre 1996, *Recueil* 1996-IV, § 64,

mutatis mutandis, *Z. et autres c. Royaume-Uni* [GC], n° 29392/95, § 73, A. c. *Royaume-Uni* du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 22, et *Covezzi et Morselli c. Italie*, n° 52763/99, § 103, 9 mai 2003).

113. In queste condizioni la Corte ritiene che l'affidamento e l'allontanamento di S.B. si ritengano misure proporzionate e “*necessarie in una società democratica*” per la protezione della salute e dei diritti del bambino. Il contesto delittuoso realmente complesso che vedeva tra i protagonisti dei membri della famiglia vicini ai minori presunte vittime di abuso poteva ragionevolmente portare le Autorità nazionali a considerare che il mantenimento di S.B. nella casa di sua madre potesse portarle pregiudizio.

114. Per quanto sopra esposto la Corte valuta che non si sia alcuna violazione dell'art.8 su questo punto.

115. relativamente all'assenza dei contatti tra i due primi ricorrenti e S.B. e l'organizzazione degli incontri, la Corte ricorda innanzitutto che tutti gli affidamenti devono essere considerati come una misura temporanea da sospendere nel momento in cui le circostanze cessino e che tutti gli atti di esecuzione devono concorrere con un unico fine: riunire nuovamente il genitore di sangue con il bambino (vedere tra gli altri le sentenze *Olsson c. Sueda* (n°1) del 24 marzo 1988, série A n° 130, § 81, et *Covezzi et Morselli c. Italie* precisamente, § 118). Una interruzione prolungata dei contatti fra i genitori e i bambini o degli incontri troppo diradati nel tempo rischerebbero di compromettere ogni seria speranza di aiutare gli interessati a superare le difficoltà apparse nella vita familiare (voir, *mutatis mutandis*, la sentenza *Scozzari et Giunta c. Italie* [GC] precisamente, § 177). D'altronde anche se la misura di allontanamento poteva essere giustificata è dovere della Corte esaminare se le restrizioni supplementari erano conformi all'Art. 8 in virtù del quale anche gli interessi dei ricorrenti dovevano essere protetti.

Se le Autorità hanno l'obbligo di adoperarsi per facilitare la riunione della famiglia e i contatti tra i suoi membri, tutti i ricorsi alla coercizione in materia sono forzatamente limitati dalla cura per l'interesse superiore del bambino. Allorché dei contatti con i genitori possono sembrar minacciare questo interesse, è compito delle Autorità nazionali gestire un giusto equilibrio tra gli interessi dei bambini e quello dei genitori. (*sentenza K. et T. c. Finlande* [GC], n° 25702/94, § 194, CEDH 2001-VII)

116. La Corte rileva che nel **novembre 1998** il T.M. ordinò l'interruzione dei rapporti tra la sig. R. e sua figlia considerando la prima per lo meno incapace di offrire una protezione sufficiente alla bambina. La necessità di mettere quest'ultima al riparo sistemandola in un ambiente protetto si imponeva come cosa evidente.

Il **19 maggio 1999** tenuto successivamente conto del risultato delle due perizie d'ufficio che avevano concluso -“*l'esistenza di lesioni legate a dei rapporti sessuali completi multipli e ripetuti*” e “*a una coerenza elevata con le ipotesi di atti d'abuso sessuale*”- e dopo aver visto le due prime relazioni depositate dai Servizi Sociali, i T.M. ritiene necessario di non modificare la collocazione di S.B. I suoi genitori non erano in grado di fornirle la protezione di cui lei aveva bisogno e il ritorno al domicilio materno in quel momento non era possibile.

117. La Corte rileva che le relazioni dei Servizi Sociali - depositate dopo molti incontri con i quattro membri della famiglia B./R. -, così che le due Perizie del Perito designato **19 maggio 1999** mettono in evidenza una grande sofferenza della bambina dovuta secondo ai genitori, per la situazione familiare e per la decisione presa nel **1998** di allontanarla.

118. La Corte sottolinea che le due proroghe del termine fissato nel **19 maggio 1999** e accordate dal Tribunale al Perito (il quale deposita le prime conclusioni su S.B. il **7 giugno 2000** e il suo rapporto finale il **19 luglio 2000**) comportarono un ritardo importante nella procedura (più di un anno e un mese a datare dal **24 giugno 1999** data in cui il Perito aveva prestato giuramento).

Pur riconoscendo che il carattere delicato di questa indagine esige rigore e ponderatezza la Corte ritiene che si sarebbe imposta una maggior diligenza.

119. Per contro la Corte non stima irragionevole la decisione del **29 gennaio 2001** con cui il T.M. conferma la collocazione della minore in un ambiente protetto di preferenza di tipo familiare, decaduto il padre dalla sua autorità, avuto riguardo specificatamente alla sua personalità e al vissuto di paura di sua figlia nei suoi confronti (paragrafo § 42 qui sopra) e considerato prematura la ripresa dei contatti tra i ricorrenti non sembrando ancora la prima ricorrente in grado di venire in aiuto di sua figlia e il secondo ricorrente potendo generare dei sentimenti di confusione in S.B. (paragrafo §§33 34 sopra citati).

120. La Corte sottolinea in seguito che il **7 giugno 2001** essendo stata informata dai Servizi Sociali della loro impossibilità a sostenere psicologicamente la bambina che rifiutava in blocco il mondo esterno, la Corte d'Appello di Bologna esortò i Servizi ad attivarsi immediatamente al fine di sottrarre la bambina dalla sua situazione di abbandono ed isolamento ed di tentare di riavvicinarla a sua madre. Tuttavia il primo incontro tra la madre e la figlia non ebbe luogo che il **28 marzo 2002**. Mancava certamente un lavoro di preparazione adeguato da parte dei Servizi Sociali, ma questo fatto non spiega perché occorsero 5 mesi prima di incontrare la psicologa della signora R., dopo gli interventi della Procura e il Giudice Tutelare che, su richiesta della prima ricorrente, ordinarono ai Servizi Sociali di procedere al primo incontro e di registrarlo. Di seguito gli incontri ebbero luogo ad intervalli quasi regolari. Il Giudice Tutelare fu frequentemente sollecitato dalla sig. R. al fine di ottenere la presentazione rapida della registrazione video degli incontri, il diritto di corrispondere con S.B. e la consegna a questa di un telefono portatile e per avere una informazione costante sul collocamento in famiglia della bambina. (paragrafi §41 46 qui sopra).

121. Relativamente al secondo ricorrente la Corte rileva che malgrado la possibilità lasciata ai Servizi Sociali dal T.M. di valutare l'opportunità di organizzare degli incontri con la sorella, dopo un periodo di preparazione adeguata e accettata dall'interessato, nessuna azione fu presa in questo senso, sebbene il medesimo T.M. il **7 luglio 2004** (paragrafo 67 sopra citato) ripresenta il suo invito ai Servizi Sociali. Secondo le ultime informazione fornite dai ricorrenti il secondo ricorrente avrebbe partecipato a degli incontri con il Servizio Sociale.

122. Nella sua decisione del **7 luglio 2004** visti i risultati incoraggianti della collocazione in famiglia il T.M. prorogò di due anni almeno questa collocazione optando per il proseguimento degli incontri in luogo protetto anche in occasione di certe festività. Questa decisione fu confermata in appello il **26 novembre 2004**.

123. La Corte constata che tutti questi interventi delle Autorità giudiziarie sono stati adottati dopo matura riflessione e sulla base di indagini effettuate dai esperti e dai Servizi Sociali, non potremo negare però il fatto che lo scorrere del tempo a partire dalla ripresa dei contatti tra madre e figlia non ha favorito il riavvicinamento tra i ricorrenti. I effetti S.B. ha manifestato la sua volontà di non sottomettersi alle decisioni Giudiziarie che prevedevano un contatto più frequente e meno rigido con sua madre.

Allentato dai Servizi Sociali il Procuratore rimanda al **febbraio 2005** la sospensione dell'esecuzione della decisione della Corte d'Appello di Bologna del **26 novembre 2004** in attesa di un cambiamento di atteggiamento della minore. Il Tribunale accolse la domanda e nel **marzo 2005** ristabilì il principio più riavvicinato degli incontri mensili in luogo protetto.

124. Questa situazione non si è evoluta positivamente.

125. In queste condizioni e tenuto conto di quello che precede e contemporaneamente tenendo presente le reticenze manifestate da S.B. si ha modo di concludere che le misure prese al fine di gestire un giusto equilibrio tra gli interessi della bambina e i diritti che i due primi ricorrenti hanno in base all'articolo 8 non sono stati sufficienti pertanto si è avuta violazione di queste disposizioni dal fatto dell'interruzione prolungata dei rapporti e dall'organizzazione difettosa degli incontri fra i primi due ricorrenti e S.B.

VI. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

126. Ai sensi dell'Art. 41 della Convenzione

“se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno del Governo di controparte non permette di fare fronte che in modo parziale alle conseguenze di questa violazione la Corte accorda la parte lesa se vi è modo un'equa soddisfazione .”

A. Danno

127. I ricorrenti richiedono a titolo di danno materiale 2910,68 euro corrispondenti al costo della psicoterapia seguita dalla sig. R., 60,00 relativi alle spese del secondo ricorrente per gli incontri con il Servizio Sociale e 200,00 euro per l'acquisto di un telefono portatile. Quanto per danno morale i due primi ricorrenti sollecitano un indennizzo di 100,00 euro ciascuno e 200,00 euro per S.B.

128. Secondo il Governo le cifre reclamate per danni materiali non hanno alcun rapporto con le violazioni segnalate ma sono dovute ad una situazione obiettiva che di per se non è contraria alla Convenzione. Effettivamente le violazioni eventuali che la Corte possa constatare hanno origine da aspetti particolari della controversia, non mettono in discussione la decisione iniziale di allontanamento della minore da cui la necessità di preparare in maniera adeguata il suo reinserimento nella famiglia di origine che non potrebbe essere negata.

In particolare la psicoterapia seguita dalla sig. R. idonea per aiutarla a ricoprire il suo ruolo da genitore e superare le difficoltà che le impediscono di avere un rapporto costruttivo con sua figlia non costituirebbero né una violazione della Convenzione né una conseguenza diretta di tale violazione. Il medesimo discorso vale per il secondo ricorrente in merito agli incontri con il Servizio Sociale. Per quanto riguarda l'acquisto di un telefono portatile per S.B. mal si vede il legame con la situazione conflittuale.

129. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte perché essa determini con equità l'indennizzo morale precisando che le somme richieste sono eccessive e senza alcuna giustificazione. In particolare la somma richiesta dal secondo ricorrente non ha alcun rapporto con la reale sofferenza di cui può aver risentito.

Per quanto riguarda la somma richiesta da M.B. si avrà modo di tener conto del fatto che quest'ultima continua a manifestare il suo benessere nella situazione attuale di collocazione familiare sarebbe dunque eclatante che la Corte somministrasse una somma in compensazione di una pretesa sofferenza che ella non manifestata manifesta più di risentire.

In conclusione il Governo ritiene che un'eventuale constatazione di violazione sarebbe una soddisfazione equa e sufficiente per tutti i ricorrenti e che comunque le somme richieste dovrebbero essere ridotte nei limiti più ragionevoli

130. La Corte non ravvede un nesso di casualità tra la violazione costatata e il danno materiale richiesto e rigetta questa richiesta per contro stabilendo in equità considera che si debba erogare a ciascun ricorrente 3.000,00 euro a titolo di danno morale

B. costi e spese

131. La prima ricorrente richiede 8.700,00 per l'assistenza della sua psicologa durante gli incontri, 18.035,00 per i costi e le spese sostenuti nei confronti delle giurisdizioni interne e 21.930,00 per quelle sostenute davanti alla Corte.

Il secondo ricorrente richiede 10.965,00 euro per le spese e i costi sostenuti nei confronti della Corte.

132. Il Governo afferma che le spese e i costi dimostrati nel contesto delle procedure interne non sono dovuti mancando di tutto il rapporto con le violazioni segnalate. Secondo il Governo questi costi erano necessari per l'esigenze "della difesa" davanti all'Autorità giudiziaria quanto ai costi per la procedura della Convenzione essi sarebbero eccessivi in rapporto a *"la natura e la relativa semplicità del caso così come alla consistenza dell'attività difensiva effettivamente sviluppata e realmente necessaria"*

Il Governo si rimette alla saggezza della Corte per la liquidazione di queste spese in misura ragionevole e conforme agli usi.

133. Secondo la Giurisprudenza della Corte un ricorrente non può ottenere il rimborso delle spese e dei costi che nella misura in cui sono stabiliti in realtà la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso. Nella fattispecie tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri sopra menzionati la Corte ritiene ragionevole la somma di 6.000,00 euro per tutte le spese unificate e le accorda ai due ricorrenti congiuntamente.

Interessi moratori

134. La Corte giudica appropriato di basare il tasso di interessi di mora al tasso di interesse stimato per prestiti minimi dalla banca centrale europea maggiorato di tre punti di percentuale.

PER TUTTI I MOTIVI SOPRA CITATI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

- 1) *Dichiara* la richiesta ammissibile per quanto ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e inammissibile per il restante;
- 2) *Sentenzia* che non c'è stata violazione dell'articolo 8 per l'affido e l'allontanamento di S.B.
- 3) *Sentenzia* che c'è stata violazione dell'articolo 8 relativamente alla assenza di contatti tra i due primi ricorrenti e S.B. e relativamente all'organizzazione difettosa degli incontri.
- 4) *Sentenzia*:
 - a) che il Governo deve versare entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 della Convenzione
 - (i) 3.000,00 euro a ciascun ricorrente per danni morali,
 - (ii) 6.000,00 ai due primi ricorrenti congiuntamente per costi e spese
 - (iii) più tutto il montante eventualmente dovuto a titolo di imposta.
 - b) che a datare alla fine di questo termine e fino al versamento di questi capitali saranno da maggiorarsi di un interesse semplice a un tasso uguale a quello per i prestiti minori della banca centrale europea applicabili in questo periodo, aumentati di tre punti in percentuali.
- 5) *Rigetta*: la domanda di equo indennizzo per il restante.

Fatto in francese, successivamente comunicato per iscritto il 21 novembre 2006 in applicazione dell'articolo 77 paragrafi 2 e 3 del regolamento.

S. Naismith
cancelliere aggiunto

J.-P.Costa
Presidente